

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4151 del 17/08/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA NUOVA CO.RO.FER. S.R.L. ATTIVITÀ: RECUPERO (R4) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA P. BELIZZI 4/6/8
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4268 del 17/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA NUOVA CO.RO.FER. S.R.L.

ATTIVITÀ: RECUPERO (R4) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA P. BELIZZI 4/6/8

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 917 del 11/05/2015 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento conclusivo prot. n. 44718 del 05/06/2015, per l'attività di "*recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi*" svolta dalla ditta NUOVA CO.RO.FER. S.R.L. (C.F. 00266560333) nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via P. Belizzi 4/6/8, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i.;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Determinazioni Arpae n. 4602 del 10/09/2018 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot.

n. 114350 del 1/10/2018), e n. 4263 del 17/09/2019 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 115669 del 10/10/2019), è stata aggiornata, per la matrice rifiuti, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 917 del 11/05/2015;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta NUOVA CO.RO.FER. S.R.L. (C.F. 00266560333), trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 94346 del 16/06/2021;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 102579 del 30/06/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice rifiuti, dalla quale risulta che:

- la ditta comunica che intende apportare le seguenti modifiche non sostanziali all'operazione di recupero di cui all'allegato C parte IV del D.Lgs. 152/2006 classificata R13 *"messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"*:
 - aumento dello stoccaggio massimo annuo per la tipologia, in precedenza già autorizzata, 9.1 (CER 150103) dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 - da 200 t./anno a **800 t./anno**;
 - aggiornamento delle aree identificate per lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti come da planimetria allegata all'istanza (scala 1:200 – Maggio 2021);
- la Ditta comunica inoltre l'intenzione di utilizzare un impianto mobile cingolato marca Hammel VB750DKLV descritto a pag. 5 della "Relazione Tecnica - Maggio 2021" come *"impianto mobile di sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee"*: per tale impianto mobile, così come descritto, si ritiene che si possa far riferimento alla casistica delle esclusioni da specifica autorizzazione di cui all'art. 208 – comma 15 – del D.Lgs. n. 152/2006 (vedi esclusioni); allo stesso non si applica il procedimento di modifica ex art 6 del DPR 59/2013 oggetto della presente determinazione, inerente esclusivamente alle "procedure semplificate" di cui agli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e al D.M. 05/02/1998 e loro s.m.i.;
- è stata allegata una relazione previsionale di impatto acustico relativa all'utilizzo dell'impianto mobile di cui al precedente punto, in merito alla modifica non sostanziale della comunicazione di cui all'art. 8 della L. 447/95;

Acquisito, con nota del 21/07/2021 prot. n. 114380, il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza in merito alla modifica non sostanziale dell'AUA;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 23/06/2021 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 917 del 11/05/2015 (successivamente aggiornata con D.D. Arpaee n. 4602 del 10/09/2018 e n. 4263 del 17/09/2019), rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 44718 del 05/06/2015 (e successivi aggiornamenti), a favore della ditta NUOVA CO.RO.FER. S.R.L. (C.F. 00266560333), avente sede legale in Piacenza, via P. Belizzi 4/6/8, per l'attività di *"recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi"* svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via P. Belizzi 4/6/8, sostituendo il punto 3) del dispositivo con il seguente:

"3. di impartire per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) *i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 per i rispettivi quantitativi di*

stoccaggio istantaneo ed annuo:

- **1.1** – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;
 - **3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120102, 150104, 170405, 160117, 200140, 120199, 191202, 190102), stoccaggio istantaneo 1510 t. – stoccaggio annuo 28.425 t./anno;
 - **3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 150104, 200140, 170407, 120104, 120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 191002, 191203), stoccaggio istantaneo 175 t. – stoccaggio annuo 2.309 t./anno;
 - **3.3** – sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta plastica metallo (CER 150106), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 20 t./anno;
 - **3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 200140, 150104), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
 - **3.7** - rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri (CER 120103, 120199), stoccaggio istantaneo 60 t. – stoccaggio annuo 60 t./anno;
 - **5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 30 t./anno;
 - **5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 200 t./anno;
 - **5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 150 t./anno;
 - **6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 40 t./anno;
 - **9.1** – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 800 t./anno;
- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva (R13) è di **1815 t.** e con il limite massimo di **32104 t./anno**, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05.02.1998;
- d) l'attività di recupero (R4) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 non potrà superare le **28.000 t./anno** (punto 3.1 – 26500 t./anno e punto 3.2 – 1500 t./anno) e con il limite di 100 t./giorno, a meno di sottoposizione preventiva del progetto alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;
- e) l'attività di recupero (R4) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998;
- f) l'attività di recupero (R4) sui rottami di ferro, acciaio ed alluminio (rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) dovrà essere esercitata secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011;
- g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- h) i rifiuti devono essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria (scala 1:200 – Maggio 2021) allegata all'istanza di modifica pervenuta dal SUAP del Comune di Piacenza con nota prot. n. 72788 del 16/06/2021 (prot. Arpae n. 94346 in pari data). Tali aree dovranno essere impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica, delimitate, ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;
- i) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- J) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);”;

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 917 del 11/05/2015 (successivamente aggiornato con D.D. n. 4602 del 10/09/2018 e n. 4263 del 17/09/2019) (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 44718 del 05/06/2015 e successivi aggiornamenti) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.